



Tribunale di Roma

IV Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca Presidente

2) Dott. Romolo Ciufolini Giudice

3) Dott. ssa Miriam Iappelli Giudice relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto nella procedura n. **366/2021**

Tra

ELISABETTA PRIMA S.R.L., CAFFE' SCOLASTICI S.R.L., ROMANA

CONFEZIONAMENTO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Cancrini;

PARTE RECLAMANTE

E

ADER, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Virginia Paone;

PARTE RECLAMATA

Il Collegio,

letti gli atti;

all'esito dell'udienza in forma scritta;

premesso che

- Con ricorso depositato il 1.4.25 le società ELISABETTA PRIMA S.R.L., CAFFE' SCOLASTICI S.R.L., ROMANA CONFEZIONAMENTO S.R.L. hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensione dell'esecuzione pronunziata dal G.E. del procedimento R.G.E. n. 366-21 deducendone l'erroneità poiché l'ordinamento, contemplando la facoltà del debitore di proporre opposizione all'esecuzione avverso un atto di intervento, consentirebbe anche la sospensione parziale dell'esecuzione;
- In particolare parte reclamante ha eccepito che l'intervento di ADER è fondato su cartelle esattoriali in larga parte prescritte, essendo trascorso il termine ordinario decennale per le imposte e quello quinquennale per le sanzioni e per gli interessi; non notificate o comunque non assistite da valida prova di notificazione, essendosi l'Ente limitato ad allegare meri estratti di ruolo; non menzionate nell'atto di intervento, bensì introdotte solo successivamente in sede di comparsa;
- Inoltre in udienza le società CAFFÈ SCOLASTICI S.r.l. e ROMANA CONFEZIONAMENTO S.r.l., ciascuna per quanto di ragione e specifica competenza, hanno dichiarato di essersi avvalse della Riammissione alla de-finizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "ROTTAMAZIONE-QUATER", ai sensi dell'Art. 3-bis del D.L. n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025 come documentato con nota del 21.5.25;
- Nel costituirsi ADER ha chiesto il rigetto del reclamo con vittoria di spese contestando puntualmente le avverse doglianze;

OSSERVA.

Il reclamo è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Come correttamente chiarito dal G.E. nell'ordinanza impugnata, nel nostro ordinamento non è ammissibile una sospensione parziale dell'esecuzione di natura soggettiva, posto che la prosecuzione del procedimento esecutivo può essere sorretta anche da un solo creditore munito di titolo e, specularmente, in ragione del principio di interscambiabilità dei titoli del procedimento esecutivo, la sospensione di cui all'art. 624 c.p.c. ha ad oggetto il processo esecutivo nella sua interezza e deve trovare un *fumus* di fondatezza rispetto a tutti i creditori intervenuti (Cass., Ss. Uu. 7 gennaio 2014 n. 61).

La giurisprudenza citata da parte reclamante (Cass., sez. III, 20 marzo 2025, n. 7478) è inconferente poiché attiene alla natura del litisconsorzio fra il debitore, da un lato, ed i creditori pignorante ed interveniente, dall'altro, in ragione della *causa petendi* dell'opposizione all'esecuzione.

Il reclamo va, in definitiva, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti cautelari di bassa complessità.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo;
- Condanna ELISABETTA PRIMA S.R.L., CAFFE' SCOLASTICI S.R.L., ROMANA CONFEZIONAMENTO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido al pagamento delle spese di lite a favore di ADER che liquida in € 3.228,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva.

Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.25

La Presidente

Bianca Ferramosca